

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'APPLICAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI PRODOTTI E TECNOLOGIE, ANCHE INNOVATIVE, PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO ED IL RISPARMIO ENERGETICO NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESTERNA, DENOMINATO

*"LABORATORIO A CIELO APERTO"*

- Art. 1 - Finalità;*
- Art. 2 - Formulazione e contenuto del laboratorio;*
- Art. 3 - Requisiti del laboratorio;*
- Art. 4 - Presentazione delle domande;*
- Art. 5 - Valutazione delle domande e graduatoria*
- Art. 6 - Caratteristiche, entità e assegnazione del contributo regionale;*
- Art. 7 - Spese ammissibili al contributo regionale;*
- Art. 8 - Ulteriori adempimenti a carico del beneficiario;*
- Art. 9 - Erogazione del contributo;*
- Art. 10 - Verifiche;*
- Art. 11 - Decadenza e revoca del contributo;*
- Art. 12 - Procedimento amministrativo e tutela della privacy;*
- Art. 13 - Responsabile del procedimento;*
- Art. 14 - Informazioni;*
- Art. 15 - Allegati del bando;*
- Allegato A - parte 1 - "Definizioni";*
- Allegato A - parte 2 - "Formule e fattori di conversione";*
- Allegato B - "Modulo della domanda".*

## **ART. 1 - Finalità**

- 1.1 Il presente bando disciplina le modalità di programmazione e sostegno finanziario con risorse regionali per la realizzazione e il monitoraggio di un programma di interventi finalizzati all'applicazione e sperimentazione di prodotti e tecnologie anche innovative, per la riduzione dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico nella pubblica illuminazione esterna. Dato il carattere anche sperimentale, il programma di interventi ai fini del presente bando, è denominato "*Laboratorio a cielo aperto*" (di seguito *laboratorio*) e per esso valgono le "Definizioni" e "Formule e fattori di conversione" contenute rispettivamente nell'**ALLEGATO A - Parti 1 e 2**.
- 1.2 Oltre alle finalità di cui all'art. 1.1, il *laboratorio* ha anche un'importante valenza didascalica e divulgativa, dovendo costituire valido riferimento per l'esemplificazione di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia, e per la certificazione dei risultati derivanti dall'applicazione di diverse tecnologie, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello dei risparmi energetici ed economici.
- 1.3 Il *laboratorio*, per le finalità di cui agli artt. 1.1 ed 1.2, dovrà prevedere oltre alla fase realizzativa, una seconda fase di **monitoraggio delle prestazioni** comprensiva della divulgazione dei risultati, da realizzare sulla base delle indicazioni minime esplicitate agli artt. 3.4 e 3.5 del presente bando.

## **ART. 2 - Formulazione e contenuto del laboratorio**

- 2.1 Per le finalità del presente bando, i Comuni interessati, in forma singola, presentano alla Regione il programma di interventi di cui all'art. 1.1, denominato *laboratorio*. Il *laboratorio* deve essere realizzato e concentrato su un'area unica e continua del territorio comunale, per ottimizzare e facilitare la fruizione da parte del pubblico/Enti interessati, e non può coinvolgere più del 20% dei punti luce dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà del Comune.
- 2.2 Il *laboratorio* è progettato e realizzato sotto la responsabilità del Comune, unico soggetto che si assume la responsabilità dell'intervento, e che ai fini del presente bando è denominato "soggetto titolare".

2.3 Il soggetto titolare risponde:

- ✓ della conformità della progettazione e della realizzazione del *laboratorio* ai contenuti del presente bando;
- ✓ della quantificazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas serra;
- ✓ del Piano di monitoraggio delle prestazioni;
- ✓ della Campagna informativa per la divulgazione dei risultati del monitoraggio;
- ✓ del coordinamento della realizzazione degli interventi.

### **ART. 3 - Requisiti del laboratorio**

3.1 Gli interventi previsti ed ammissibili nel *laboratorio* dovranno risultare conformi a quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico, costituita da:

- ✓ Legge regionale n.19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" di seguito denominata *legge*;
- ✓ Direttiva applicativa di cui alla DGR.2263/2005 "Direttiva per l'applicazione della dell'art.2 della legge regionale n.19/2003 recante norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico", di seguito denominata *direttiva*;
- ✓ Circolare esplicativa delle Norme, di cui alla Determinazione del Direttore Generale Ambiente n. 14096/2006 come modificata dalla Determinazione n. 1431/2010, di seguito denominata *circolare*.

3.2 Le tipologie di interventi ammissibili nel laboratorio sono:

- a) sostituzione in ambito stradale/pedonale, di lampade a mercurio con lampade al sodio alta o bassa pressione, di potenza adeguata.

- b) sostituzione in ambito pedonale di lampade a mercurio con lampade ad indice di resa cromatica superiore a  $R_a=65$  ed efficienza comunque non inferiore a 90 lm/W, in conformità a quanto indicato all'art. 5, comma 2, lett. b) della direttiva.
- c) sostituzione di apparecchi di illuminazione di tipo NON conforme all'art. 5, comma 2 della direttiva, con apparecchi di tipo conforme.
- d) ottimizzazione della potenza di lampade al sodio alta pressione già installate, in conformità a quanto indicato all'art. 5, comma 2, lettera c) della direttiva.
- e) installazione di nuovi punti luce in conformità ai criteri di cui alla normativa regionale citata all'art. 3.1.
- f) installazione di sistemi finalizzati all'incremento dell'efficienza delle lampade e alla massimizzazione del risparmio energetico (es. alimentatore elettronico, stabilizzatore di potenza, riduttore di flusso/potenza ecc). Costituisce criterio preferenziale la scelta di prodotti con certificazione di qualità IMQ o analogo verificabile, mentre è obbligatoria la rispondenza ai requisiti minimi di efficienza energetica definiti dalla direttiva 2005/32/CE e al collegato Regolamento n. 245/2009 del 18/3/2009.
- g) installazione di sistemi di telecontrollo/telegestione. Costituisce criterio preferenziale la scelta di prodotti con certificazione di qualità IMQ o analogo verificabile.
- h) sperimentazione di prodotti/tecnologie di illuminazione per ambito stradale di tipo innovativo, LED compresi.

Questo tipo di applicazione è da considerarsi consentita esclusivamente per il laboratorio qualora preveda l'impiego di prodotti/tecnologie le cui caratteristiche non risultino conformi alla normativa regionale di cui all'art. 3.1. In tal caso la sperimentazione deve:

- garantire che il numero di punti luce per ambito stradale, non superi il 20% del numero totale di punti luce coinvolti nel laboratorio;
- garantire che l'efficienza delle sorgenti utilizzate non sia inferiore a 90 lm/W;
- garantire che, in caso di reiterate lamentele dei cittadini coinvolti nella sperimentazione legate a problematiche tecniche o di confort visivo, i prodotti/tecnologie siano rimossi e sostituiti.

i) altri interventi compresi tra quelli delle tipologie di cui ai punti a) ÷ h) relativi a prodotti/tecnologie diversi da quelli in fase di test/sperimentazione, le cui caratteristiche tecniche non risultavano essere ancora idonee, al momento della realizzazione del laboratorio. A tal fine il Comune lascia a disposizione - a sua discrezione - un numero congruo di punti luce del laboratorio, comunque non superiore al 5% del totale dei punti luce coinvolti nel laboratorio, e li rende disponibili per eventuali nuove richieste che potrebbero pervenire durante il periodo di esercizio del laboratorio di cui all'art. 3.4. In tal caso, nuove richieste di sperimentazione potranno essere accettate nel laboratorio ed autorizzate dal Comune (previo parere favorevole della Regione) solo se con caratteristiche innovative e/o migliorative, in termini prestazionali rispetto ai prodotti/tecnologie già in fase di test, e a condizione che tutte le spese, comprese quelle di installazione e disinstallazione, siano a totale carico dell'azienda produttrice richiedente. La durata di tali sperimentazioni, deve essere stabilita in base alla tecnologia, va concordata preventivamente tra l'azienda produttrice ed il Comune e deve comunque rientrare nel periodo di esercizio del laboratorio. Di tali eventuali sperimentazioni si devono fornire tutte le informazioni di cui all'art. 3.4 con apposito allegato alle Relazioni tecniche previste dal medesimo articolo.

- 3.3 Sono ammissibili esclusivamente i nuovi interventi indicati nel progetto relativo al presente bando e non realizzati.
- 3.4 Il **Piano di monitoraggio delle prestazioni** degli interventi del *laboratorio*, è finalizzato a valutare le effettive prestazioni dei prodotti/tecnologie testati, in termini di efficienza, consumi/risparmi energetici, specifiche e durata di funzionamento, ecc. anche al fine di verificare l'effettiva rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa regionale di cui all'art. 3.1.

Ciascuna tipologia di intervento attuata nel *laboratorio*, deve essere monitorata nelle prestazioni, per almeno due anni e tale periodo, complessivamente, ai fini del presente bando, è denominato "periodo di esercizio" del *laboratorio*.

Nel corso del monitoraggio il soggetto titolare deve trasmettere alla Regione e divulgare nell'ambito della Campagna informativa di cui all'art. 3.5, una **Relazione Tecnica a cadenza semestrale**, che riporti per ciascuna tipologia di intervento del *laboratorio*, la descrizione delle azioni svolte per l'attuazione dell'intervento e quelle ancora da realizzare, i principali dati tecnici e prestazionali relativi ai prodotti/tecnologie testate. Particolare attenzione deve essere quindi rivolta alle caratteristiche tecniche specifiche di ciascun prodotto/tecnologia, ai risultati prestazionali ottenuti in corso di sperimentazione (con opportuni confronti rispetto a quanto dichiarato nelle schede di prodotto) ed ai consumi/risparmi energetici in kWh/a nonché alle valutazioni di riduzione di emissione di gas serra (t di CO<sub>2</sub> risparmiata/anno). Inoltre devono essere riportate nella Relazione, tutte le note ritenute importanti su funzionamento, malfunzionamento, rottura dei prodotti/tecnologie testate, e i riscontri di eventuali problematiche di qualsiasi natura emerse nella sperimentazione. Può essere riportata inoltre, qualsiasi altra informazione ritenuta interessante per le finalità del *laboratorio*.

Nella seconda, quarta e sesta Relazione Tecnica semestrale, occorre riportare anche un consuntivo annuale dello stesso tipo di informazioni da presentare nelle relazioni semestrali. Inoltre, per gli interventi che lo prevedono, andranno quantificati eventuali Titoli

di Efficienza Energetica (TEE) e certificati verdi eventualmente acquisiti ed esplicitate le modalità di impiego, ai sensi dell'art. 6.3.

Nella sesta ed ultima Relazione Tecnica semestrale, occorre inoltre allegare una **Relazione conclusiva**, che riporti un breve resoconto dell'esperienza del *laboratorio*, sin dalla fase di realizzazione, e riassume le più importanti valutazioni sulle singole tipologie di intervento sperimentate, e sulla sperimentazione nel suo complesso.

- 3.5 La **Campagna informativa** del *laboratorio*, è finalizzata a divulgare informazioni sull'attività ed i risultati, anche parziali, del monitoraggio del *laboratorio*. La durata è analoga al Piano di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 3.4.

La Campagna informativa dovrà prevedere almeno i seguenti elementi:

- realizzazione di più eventi/azioni, opportunamente scadenziati, dedicati alla divulgazione del progetto, delle attività e dei risultati della sperimentazione del *laboratorio*, nonché della normativa vigente in materia;
- realizzazione di un sito web dedicato al *laboratorio*, nel quale inserire informazioni/documenti/link utili, pubblicizzare gli eventi/azioni di cui al trattino precedente, e nel quale rendere disponibili, le Relazioni di cui all'art. 3.4.

#### **Art. 4 - Presentazione delle domande**

- 4.1 La domanda per accedere ai contributi previsti dal presente bando deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica di cui **all'ALLEGATO B "Modulo di domanda"** e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Comune.

- 4.2 Contestualmente alla domanda, deve essere presentato lo **Studio di Fattibilità** del *laboratorio*, che deve contenere i seguenti documenti obbligatori:

- a. **Relazione illustrativa** contenente gli elementi di cui all'art. 4.3;

- b. **Piano economico-finanziario**, con la descrizione delle principali voci di costo e dei mezzi di copertura degli investimenti. Dovranno inoltre essere esplicitate eventuali previsioni di accesso a Titoli di Efficienza Energetica;
- c. **Piano di monitoraggio delle prestazioni** contenente la descrizione dettagliata di quanto si intende predisporre, secondo le indicazioni minime di cui all'art. 3.4;
- d. **Campagna informativa** contenente la descrizione dettagliata di quanto si intende predisporre, secondo le indicazioni minime di cui all'art. 3.5;
- e. **Carta del territorio comunale**, di scala adeguata, su cui evidenziare i confini del *laboratorio* ed indicare le zone/vie sulle quali si intende ubicare le diverse tipologie di interventi previsti per il laboratorio. Ai sensi dell'art. 2.1 del presente bando, il *laboratorio* deve essere sviluppato su un'area unica e continua del territorio comunale per ottimizzare e facilitare la fruizione da parte del pubblico/enti interessati e non potrà coinvolgere più del 20% dei punti luce dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà del Comune.
- f. **Obiettivi di risparmio energetico** (TEP/anno) e di riduzione di emissione di gas serra (t CO<sub>2</sub> risparmiata/anno) che si prevede di raggiungere relativamente alle diverse tipologie di interventi previsti per il *laboratorio* e relativamente all'intero *laboratorio*. I calcoli, ove possibile, vanno condotti e presentati secondo le indicazioni di cui all'**ALLEGATO A - parte 2** "Formule e fattori di conversione".

4.3 La **Relazione illustrativa** di cui all'art. 4.2 a) deve contenere:

- la descrizione degli interventi che si intendono realizzare nel laboratorio, suddivisa per tipologia di intervento;
- il calendario delle attività (Diagramma di GANNT) fermo restando quanto esplicitato agli artt. 6.8 e 6.9 del presente bando.

- per l'intervento di cui all'art. 3.2 a) "Sostituzione in ambito stradale/pedonale, di lampade a mercurio con lampade al sodio alta o bassa pressione, di potenza adeguata" deve essere specificato l'ambito di intervento (stradale/pedonale), il numero, il tipo (alta/bassa pressione) e la potenza delle lampade coinvolte nella sostituzione.
- per gli interventi di cui all'art. 3.2 b) "Sostituzione in ambito pedonale, di lampade a mercurio con lampade ad indice di resa cromatica superiore a Ra=65 ed efficienza comunque non inferiore a 90 lm/W "deve essere specificato il numero, il tipo e la potenza delle lampade coinvolte nella sostituzione.
- per gli interventi di cui all'art. 3.2 c) "Sostituzione di apparecchi di illuminazione di tipo NON conforme all'art. 5, comma 2 della direttiva, con apparecchi di tipo conforme" deve essere specificato l'ambito di intervento (stradale/pedonale) ed il numero di apparecchi che si intende sostituire. Nel caso in cui tale intervento, sia concomitante ad altri interventi di cui ai punti precedenti o successivi, occorre indicarlo chiaramente.
- per gli interventi di cui all'art. 3.2 d) "Ottimizzazione delle potenze di lampade al sodio alta pressione già installate, in conformità a quanto indicato all'art. 5, comma 2, lett. c) della direttiva" deve essere specificato l'ambito di intervento (stradale/pedonale), il numero, il tipo e la potenza delle lampade coinvolte nella sostituzione.
- per gli interventi di cui all'art. 3.2 e) "Installazione di nuovi punti luce in conformità ai criteri di cui alla normativa regionale citata all'art. 3.1" deve essere specificato l'ambito di intervento (stradale/pedonale), il numero ed il tipo degli apparecchi e lampade che si intende utilizzare, nonché il tipo e la potenza delle lampade.
- per gli interventi di cui all'art. 3.2 f) "Installazione di sistemi finalizzati all'incremento dell'efficienza delle lampade e alla massimizzazione del risparmio energetico" deve essere specificato

l'ambito di intervento (stradale/pedonale), il numero di punti luce coinvolti, ed il tipo di tecnologia/e che si intende installare.

Nel caso in cui tale intervento, sia concomitante ad altri interventi di cui ai punti precedenti o successivi, occorre indicarlo chiaramente.

- per gli interventi di cui all'art. 3.2 g) "Installazione di sistemi di telecontrollo/telegestione" deve essere specificato l'ambito di intervento (pedonale/stradale), il numero di punti luce coinvolti, ed il tipo di tecnologia/e che si intende installare.

Nel caso in cui tale intervento, sia concomitante ad altri interventi di cui ai punti precedenti o successivi, occorre indicarlo chiaramente.

- per gli interventi di cui all'art. 3.2 h) "Sperimentazione di prodotti/tecnologie di illuminazione per ambito stradale di tipo innovativo, LED compresi" occorre:

- specificare il numero totale di punti luce che si intende sperimentare, e la percentuale sul totale dei punti luce coinvolti nel *laboratorio*. Si rammenta che il numero di punti luce sperimentabile, qualora preveda l'impiego di prodotti/tecnologie le cui caratteristiche non risultino conformi alla normativa regionale di cui all'art. 3.1., non può superare il 20% del numero di punti luce totale del *laboratorio* come specificato all'art. 3.2 h) del presente bando.
- specificare il tipo di prodotti/tecnologie che si intende sperimentare.

4.4 In considerazione dell'importante valenza del *laboratorio* sotto il profilo delle valutazioni energetiche, per i soggetti sottoposti all'obbligo di cui all'art. 19 della legge n. 10 del 1991 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", le valutazioni relative ai risparmi energetici, di cui all'art. 4.2 f) ed il Piano di monitoraggio delle prestazioni e le Relazioni Tecniche di cui all'art. 3.4,

devono essere controfirmate dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy Manager come da L. 10/1991), mentre per i Comuni non soggetti a tale norma, devono essere controfirmate da figura professionale (anche esterna) avente comprovate equivalenti competenze in materia. In tale ultima ipotesi il soggetto titolare accerta tramite curriculum la comprovata esperienza nel settore energetico, con preferenza nel campo della pubblica illuminazione.

- 4.5 La domanda ed il relativo **Studio di Fattibilità**, devono essere inviati entro le ore 12 del 30 novembre 2011 alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria.

L'invio, può essere effettuato indifferentemente tramite Posta Certificata (nel formato file più correntemente in uso) o tramite Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno ed in tale ultimo caso, farà fede il timbro postale della data di spedizione.

L'indirizzo a cui inviare la domanda e relativa documentazione è:

**Regione Emilia-Romagna  
Servizio Affari Generali, Giuridici e  
Programmazione Finanziaria  
Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna**

**PEC:aggambiente@postacert.regione.emilia-romagna.it**

Indicare in entrambi i casi come oggetto "Domanda per il bando *Laboratorio a cielo aperto*".

Le citate modalità di invio sono di riferimento anche per tutte le altre comunicazioni di cui al presente bando.

#### **Art. 5 - Valutazione delle domande e graduatoria**

- 5.1 Il Servizio regionale referente per il presente bando, è il Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione finanziaria che si avvale del Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico, per le valutazioni tecniche.
- 5.2 In relazione alle domande pervenute, la Regione attraverso le strutture di cui al punto 5.1 procede alla

valutazione degli **Studi di Fattibilità** relativi ai *laboratori* proposti, e alla definizione della graduatoria per l'assegnazione del contributo di cui al presente bando.

5.3 La **graduatoria** delle domande sarà predisposta sulla base dei seguenti elementi e punteggi [max 100 punti]:

- 1) **Valutazione degli interventi** messi in campo nel *laboratorio* [max 30 punti] in base a:
  - b) tipologia, caratteristiche tecniche e differenziazione degli interventi previsti [max 15 punti];
  - c) obiettivi previsti di risparmio energetico (TEP/anno) e di riduzione di emissione di gas serra (t CO<sub>2</sub> risparmiata/anno) ottenibili complessivamente nel *laboratorio*, con gli interventi previsti [max 15 punti];
- 2) **Valutazione del Piano di monitoraggio delle prestazioni** previsto per il *laboratorio* [max 25 punti] in termini di:
  - a) organizzazione [max 15 punti];
  - b) gestione della raccolta dati [max 10 punti].
- 3) **Valutazione della Campagna informativa** prevista per il *laboratorio* [max 25 punti] in termini di efficacia sulla base:
  - a) della proposta di sito web dedicato al *laboratorio* [max 10 punti];
  - b) delle proposte di eventi/azioni dedicati alla divulgazione del *laboratorio* e della normativa vigente in materia [max 5 punti];
  - c) della capacità di coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni [max 5 punti];
  - d) ulteriori proposte aggiuntive [max 5 punti].
- 4) **Valutazione della proposta di laboratorio** presentato, **nel suo complesso** [max 10 punti], in termini di:

- a) logistica degli spazi previsti per il laboratorio [max 5 punti];
  - b) chiarezza espositiva ed esaustività delle informazioni presentate [max 2 punti];
  - c) eventuali proposte aggiuntive [max 3 punti].
- 5) **Cofinanziamento** ulteriore messo in campo dal Comune [max 10 punti].

**ART. 6 - Caratteristiche, entità e assegnazione del contributo regionale**

- 6.1 Il contributo richiesto è assegnato al soggetto titolare del laboratorio, che ha raggiunto il punteggio massimo tra i partecipanti, classificandosi al 1° posto nella graduatoria di cui all'art. 5.3.
- 6.2 Il laboratorio è finanziato in conto capitale fino al 100% dei costi di investimento ammissibili sostenuti.
- 6.3 Il limite massimo del contributo concedibile è pari a 250.000 euro (comprensivo di IVA).

Eventuali Titoli di Efficienza Energetica a cui sia possibile accedere in ragione degli interventi attuati nel laboratorio, possono essere acquisiti nelle modalità consentite dalle leggi vigenti in materia. Il loro utilizzo è però vincolato ad interventi/azioni finalizzati all'attuazione della normativa regionale di cui all'art. 3.1.

- 6.4 A seguito dell'approvazione della graduatoria, al soggetto titolare del laboratorio classificatosi al 1° posto, viene inviata apposita comunicazione di assegnazione del contributo regionale.
- 6.5 Condizione per l'accesso al contributo regionale, ai sensi ed in ossequio all'art.8 della legge e all'art. 11 della direttiva, è che il Comune assegnatario del contributo abbia ottemperato alla normativa regionale di cui all'art. 3.1 del presente bando.

Qualora la Regione abbia ricevuto segnalazioni/esposti per sospetti impianti di illuminazione esterna non a norma ubicati sul territorio del comune, e non risulti agli atti, alcun riscontro da parte del comune, né

l'aver posto in essere eventuali necessarie azioni di ripristino della conformità alle norme vigenti, la comunicazione di cui all'art. 6.4 è preceduta da una richiesta di chiarimenti in tal senso. In caso di reiterata inerzia o insoddisfacente riscontro, la Regione comunicherà a tale soggetto, l'impossibilità di assegnare il contributo e le risorse che si renderanno disponibili, saranno assegnate al soggetto titolare posizionatosi al 2° posto nella graduatoria di cui all'art. 5.3, e così via.

- 6.6 Il soggetto titolare assegnatario del contributo, sulla base dei contenuti dello **Studio di Fattibilità** deve far pervenire con le stesse modalità di inoltro della domanda di partecipazione, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 6.4 il **Progetto esecutivo** del laboratorio, che non può presentare significative differenze rispetto ai contenuti dello Studio di Fattibilità presentato.
- 6.7 La Regione, entro 90 giorni dalla data di inoltro del Progetto esecutivo, provvede alla verifica della conformità dello stesso ai contenuti dello Studio di Fattibilità e ai criteri del presente bando, comunica al Comune l'avvenuta presa d'atto del Progetto ed il conseguente impegno di spesa. In caso di necessità di chiarimenti tali tempi vengono sospesi.
- 6.8 Il soggetto beneficiario del contributo regionale dovrà avviare i lavori entro 90 giorni dalla data dell'assunzione di spesa di cui al punto precedente.
- 6.9 I lavori di cui al punto precedente dovranno essere completati entro e non oltre 1 anno dalla data di avvio dei lavori.
- 6.10 Il soggetto titolare può conferire i compiti di realizzazione del laboratorio ad uno o più soggetti attuatori.
- 6.11 I termini sopra indicati agli artt. 6.6 e 6.8 possono essere prorogati su motivata richiesta, per un massimo di 90 giorni complessivi. Il termine di cui all'art. 6.9 può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 90 giorni.

#### **ART. 7 - Spese ammissibili al contributo regionale**

7.1 Le spese ammissibili sulle quali verrà calcolato il contributo, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:

a) Lavori e/o fornitura di materiali e componenti necessari alla realizzazione e al funzionamento degli impianti, poste a gara ai sensi della normativa di cui alla legge 163/2006 e s.m.i., in particolare:

- installazione e posa in opera degli impianti;

- eventuali opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse all'installazione, e al funzionamento degli impianti;

a) Progettazione, direzione lavori, collaudo impianti, ivi comprese le consulenze e diagnosi energetiche, fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili;

b) Acquisizione di dispositivi, centraline e software eventuali per la gestione automatizzata ed il monitoraggio del *laboratorio*;

c) Organizzazione e realizzazione di eventi divulgativi, predisposizione e realizzazione di un sito web dedicato al *laboratorio*, produzione di materiale informativo, fino ad un massimo del 5% delle spese ammissibili.

7.2 Le spese prese in esame per il calcolo del costo di investimento ammissibile sono comprensive di IVA.

#### **ART. 8 - VARIANTI E MODIFICHE**

8.1 Eventuali modifiche riscontrabili nella realizzazione del Progetto Esecutivo saranno ammesse solo se non sostanziali, e nell'ambito della medesima tipologia di intervento ammessa a finanziamento. Sarà cura del Soggetto Beneficiario comunicare alla Regione Emilia Romagna tali modifiche/varianti non sostanziali unitamente alle motivazione e relativa descrizione.

#### **Art. 9 - Erogazione del contributo**

9.1 L'erogazione del contributo regionale, determinato sulla base della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e

comunque entro il limite massimo del contributo concesso, sarà erogato, tenendo in considerazione l'art. 14 della Legge regionale 12 dicembre 1985 n. 29, come di seguito indicato:

- un'anticipazione pari al 40% dell'ammontare del contributo concesso, al netto dei ribassi eventuali, sarà erogato all'avvio dei lavori, previa presentazione di copia del verbale di consegna lavori ai sensi dell'art. 6.8;
- sino alla concorrenza di un ulteriore 50% dell'ammontare del contributo concesso (al netto del ribasso), sarà erogato al completamento dei lavori, tramite rendicontazione economico-finanziaria delle spese sostenute per l'esecuzione degli stessi, con allegata la relativa documentazione contabile.
- il saldo relativo al restante 10%, sarà erogato dietro:
  - ✓ presentazione della rendicontazione generale conclusiva riepilogativa di tutti i costi, approvata con atto comunale;
  - ✓ presentazione di tutti i certificati ottenuti relativi alle forniture/lavori;
  - ✓ acquisizione della Relazione conclusiva di cui all'art. 3.4.

Al completamento del laboratorio, la Regione accerterà la spesa sostenuta e:

- qualora il costo progettuale finale sia inferiore all'importo ammesso originariamente a contributo, viene rideterminato proporzionalmente
- qualora il costo del progetto finale sia superiore all'importo ammesso originariamente a contributo, il contributo rimane invariato in termini assoluti.

9.2. Qualora a completamento del laboratorio, a seguito della rendicontazione dei lavori e delle attività finanziate, vengano accertate economie, a qualunque titolo verificatesi (ribassi, fine lavori) tali risorse potranno essere richieste dal soggetto beneficiario individuato al fine di realizzare eventuali azioni ed interventi di miglioramento. Tale richiesta dovrà essere formulata alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà a verificarne le condizioni di assegnazione delle somme economizzate come descritto più sopra e a disporre i conseguenti provvedimenti in relazione all'esito istruttorio.

#### **Art. 10 - Verifiche**

10.1 La Regione ha la facoltà di verificare in corso d'opera, la regolare esecuzione degli interventi, nonché la conformità del *laboratorio* al Progetto esecutivo presentato, il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi e quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo e alla verifica della buona funzionalità del *laboratorio*, per le finalità di cui all'art. 1 del presente bando. A tale fine, possono essere eseguiti sopralluoghi e verifiche tecniche anche al fine di verificare i risultati di miglioramento dell'efficienza energetica prodotti dalle misure di intervento.

#### **Art. 11 - Decadenza e revoca del contributo**

11.1 Il contributo assegnato sarà revocato o ridotto proporzionalmente in caso di realizzazione parziale degli interventi previsti per il *laboratorio*, previa verifica comunque, ad insindacabile giudizio della Regione, che il *laboratorio* realizzato non abbia perduto valore sia riguardo alla significatività della sperimentazione che riguardo all'efficacia comunicativa.

11.2 In particolare si procederà alla revoca del contributo previsto e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei tempi di avvio dei lavori di cui all'art. 6.8;

- b) mancato rispetto, degli adempimenti di cui all'art.8;
- c) realizzazione difforme da quanto indicato nel Progetto esecutivo o in eventuali altre varianti accolte dalla Regione;
- d) asportazione/disattivazione ingiustificata o mancata o inadeguata manutenzione degli impianti del *laboratorio*.

#### **Art. 12 - Procedimento amministrativo e tutela della privacy**

- 12.1 I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività.
- 12.2 I dati personali saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
- 12.3 Qualora la Regione Emilia-Romagna debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente per materia, individuato nel Responsabile del Servizio Affari Generali, Giuridici e programmazione finanziaria della Direzione generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa, Dr.ssa Cristina Govoni.

#### **Art. 13 - Responsabile del procedimento**

- 13.1 Il Responsabile del procedimento relativo all'attuazione del presente bando ai sensi della Legge n. 241/90 è il Responsabile del Servizio Affari Generali, Giuridici e programmazione finanziaria della Direzione generale

Ambiente Difesa del Suolo e della Costa, Dr.ssa Cristina Govoni, che si avvale, come sancito all'art. 5.1 del presente bando, del Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico per le valutazioni tecniche.

**Art. 14 - Informazioni**

14.1 Il testo del presente bando è anche disponibile sul sito internet regionale sotto la voce "INQUINAMENTO LUMINOSO" - Sezione Iniziative particolari- al seguente indirizzo:

<http://www.ermesambiente.it>

14.2 Per eventuali informazioni telefoniche è inoltre possibile chiamare i seguenti numeri:

051.527.6096

051.527.6082

**Art. 15 - Allegati del bando**

15.1 Gli allegati al presente bando sono i seguenti:

**Allegato A - parte 1-** "Definizioni"

**Allegato A - parte 2** "Formule e fattori di conversione"

**Allegato B** - "Modulo di domanda"

## Allegato A - parte 1- "Definizioni"

<b>Diagnosi energetica</b>	<p>Procedura eseguita da un soggetto qualificato volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di una utenza finale, con il fine di individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico e/o valorizzazione delle fonti rinnovabili sotto il profilo costi-benefici e/o riferire in merito ai risultati di miglioramento della efficienza energetica connessi a misure eventualmente effettuate.</p>
<b>Efficienza energetica</b>	<p>Capacità di un sistema di sfruttare l'energia che gli viene fornita per ottenere il risultato voluto. Più in generale dunque, maggiore è l'efficienza energetica quanto maggiore è la capacità di utilizzare l'energia nel modo migliore.</p> <p>L'efficienza energetica è dunque un rapporto che viene espresso da 0 a 1 dove lo 0 corrisponde allo "spreco" totale di un sistema che consuma energia senza produrre alcun risultato, mentre 100% è l'efficienza ottimale, dove ogni parte di energia immessa si trasforma in risultato.</p>
<b>Energy Manager</b>	<p>Il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, detto anche Energy Manager, è una figura introdotta in Italia dalla legge 10/91 per i soggetti (enti pubblici e privati) caratterizzati da consumi importanti, espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) : 10.000 TEP per le imprese del settore industriale e 1.000 TEP per i soggetti del terziario e della Pubblica Amministrazione.</p>
<b>Inquinamento luminoso</b>	<p>Ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea di orizzonte. (L.R. 19/2003 art. 2, comma 1, lett. a).</p>

<p><b>Risparmio energetico</b></p>	<p>La quantità di energia primaria risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, anche basata sul confronto con una situazione standard di riferimento, avendo assicurato la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.</p>
<p><b>Soggetto attuatore</b></p>	<p>Soggetto (di norma una ESCO) che fornisce all'Ente Locale interessato, nell'ambito di un contratto con garanzia di risultato, i servizi e i mezzi necessari alla attuazione di un programma di qualificazione energetica, che risponde del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di gas serra pattuiti e che assicura il coordinamento delle attività connesse alla fase realizzativa, compresa l'acquisizione dei titoli di efficienza energetica, dei certificati verdi, nonché l'accesso al conto energia e alle altre provvidenze pubbliche alle quali è possibile accedere in base alle norme vigenti, e che assicura il raggiungimento di altri obiettivi stabiliti contrattualmente.</p>
<p><b>Titoli di Efficienza Energetica (TEE)</b></p>	<p>Titoli, denominati anche <i>certificati bianchi</i>, emessi dal GME (Gestore Mercati Energetici) a favore dei distributori, delle società controllate dai distributori medesimi e a favore di società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO) al fine di certificare la riduzione dei consumi conseguita attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Un TEE ha valore di un TEP.</p>

## **Allegato A - parte 2 "Formule e fattori di conversione"**

Di seguito si riporta un esempio di come eseguire, ove possibile, i calcoli per la valutazione del risparmio energetico (KWh/a) e la valutazione della riduzione delle emissioni di gas serra (t di CO<sub>2</sub> risparmiata/anno).

Esempio: Tipologia di intervento di cui all'art. 3.2.a)

*"Sostituzione in ambito stradale/pedonale di lampade al mercurio con lampade al sodio alta o bassa pressione".*

Ipotesi di intervento: Sostituzione in ambito stradale di 100 lampade a mercurio (*di seguito Hg*) da 125 W con 100 lampade al sodio alta pressione (*di seguito SAP*) da 70 W.

Consumo annuale iniziale con le 100 lampade Hg da 125 W  
N. 100 x (125W+15%) = N. 100 x 143,75W = 14.375W (\*1)  
14.375W x (4.200h)/1.000 = 60.375 KWh/a (\*2)

Consumo annuale finale con le 100 lampade SAP da 70W  
N. 100 x (70W + 15%) = N. 100 x 80,5W = 8.050W  
8.050W x (4.200h)/1.000 = 33.810 KWh/a

*RISPARMIO ENERGETICO (KWh/a)*

60.375KWh/a - 33.810KWh/a = 26.565 KWh/a  
TEP: 26.565 KWh/a x (0.000187) = 4,968 TEP (\*3)

*RIDUZIONE DI EMISSIONI DI GAS SERRA (t di CO<sub>2</sub>)*

26.565 KWh/a x (0,53 Kg di CO<sub>2</sub>)/1000 = 14,07t di CO<sub>2</sub> (\*4)

### note:

(\*1) la potenza delle lampade a scarica di gas viene aumentata del 15% per l'effetto joule (autoconsumo dei componenti ferromagnetici);

(\*2) 4.200 ore sono quelle che solitamente si computano per un funzionamento annuale;

(\*3) 1 KWh equivale a 0,000187 TEP (dato dell'Autorità Energia Elettrica e gas Delibera EEN 3/08);

(\*4) 1 KWh equivale a 0,53 Kg di CO<sub>2</sub> immessa in atmosfera all'anno (dato tratto dal sito del Ministero Ambiente-Energia)

ALLEGATO B - MODULO DELLA DOMANDA



Assessorato Ambiente e Riqualificazione urbana  
Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa  
Servizio Affari generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria

Alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Direzione Generale Ambiente  
Servizio Affari Generali, Giuridici  
e Programmazione Finanziaria  
Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna  
PEC: aggambiente@postacert.regione.emilia-romagna.it

**Oggetto: Domanda di ammissione al BANDO per il finanziamento di un PROGRAMMA di interventi finalizzati all'applicazione e sperimentazione di prodotti e tecnologie, anche innovative, per la riduzione dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico nella pubblica illuminazione esterna, denominato "Laboratorio a cielo aperto".**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

(Cognome e nome)

nato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

nella sua qualità di rappresentante del Comune di

(Comune in forma singola)

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per la concessione del contributo previsto dal presente Bando per la realizzazione di un **"Laboratorio a cielo aperto"**.

COSTO DEL PROGETTO € \_\_\_\_\_

**QUADRO DI COPERTURA FINANZIARIA**

a) Contributo richiesto a finanziamento  
dei costi ammissibili  
(max 250.000 euro IVA inclusa) € \_\_\_\_\_

Corrispondente alla percentuale di \_\_\_\_\_ %  
(max 100% dei costi ammissibili)

b) Eventuale quota di cofinanziamento da parte del Comune € \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ %

REFERENTE DEL LABORATORIO

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

e-mail/ PEC \_\_\_\_\_

A tal fine, il sottoscritto:

DICHIARA

- 1) di avere preso intera visione e conoscenza di quanto contenuto nel bando, e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi in esso contenuti;
- 2) di non avere presentato domanda di contributo per altro "Laboratorio a Cielo aperto" nell'ambito del presente Bando;
- 3) che il *Laboratorio* rispetta i requisiti prescritti all'art. 3 del Bando, come documentato dallo **Studio di Fattibilità** obbligatorio, che si presenta contestualmente alla presente domanda;
- 4) che lo **Studio di Fattibilità** contiene i seguenti documenti obbligatori in conformità a quanto indicato all'art. 4.2 del bando:

- a) la **Relazione illustrativa** (comprensiva della descrizione degli interventi e del Diagramma di GANNT);
- b) il **Piano economico-finanziario**;
- c) il **Piano di monitoraggio delle prestazioni**;
- d) la **Campagna informativa**;
- e) la **Carta del territorio comunale**, di scala adeguata, su cui sono evidenziati i confini del *laboratorio* ed indicate le zone/vie sulle quali si intende ubicare le diverse tipologie di interventi previsti per il laboratorio.
- f) gli **Obiettivi di risparmio energetico** (TEP/anno) e di riduzione di emissione di gas serra (t CO<sub>2</sub> risparmiata/anno).

Firma del richiedente

---

Luogo e data

---